

REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei pneumatici in relazione all'aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio mira a stabilire un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l'etichettatura, per consentire ai consumatori finali di fare una scelta consapevole al momento dell'acquisto dei pneumatici.
- (2) La resistenza al rotolamento dei pneumatici determina la loro classificazione in base al consumo di carburante. La misurazione della resistenza al rotolamento deve essere riproducibile; le prove sugli stessi pneumatici in diversi laboratori devono produrre gli stessi risultati in modo da assicurare un equo confronto tra i pneumatici di diversi fornitori. Inoltre, una buona riproducibilità dei risultati delle prove fa sì che le autorità di sorveglianza non ottengano risultati diversi da quelli dei fornitori quando la prova viene effettuata sugli stessi pneumatici.
- (3) Una procedura per l'allineamento dei laboratori di prova in relazione alla misurazione della resistenza al rotolamento consentirebbe di migliorare la riproducibilità dei risultati delle prove.
- (4) Dato che un metodo adeguato di prova armonizzato per l'aderenza su strade bagnate è stato sviluppato a livello ISO, è opportuno introdurre una classificazione dell'aderenza sul bagnato per i pneumatici C2 e C3 in conformità all'articolo 11, lettera a) del regolamento (CE) n. 1222/2009.
- (5) È opportuno chiarire ulteriormente la procedura di verifica di conformità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1222/2009 mediante l'introduzione di limiti sulla cui base valutare se i valori dichiarati utilizzati per i requisiti di etichettatura siano conformi al suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(6) Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1222/2009.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1222/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è così modificato:

- 1) nell'allegato I, parte A: «Categorie relative al consumo di carburante», la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La categoria relativa al consumo di carburante deve essere determinata in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo una scala da "A" a "G" indicata di seguito, con misurazioni effettuate in conformità all'allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all'allegato IV, lettera a);»

- 2) nell'allegato I, parte B: «Categorie di aderenza sul bagnato», il testo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«1. La categoria relativa all'aderenza sul bagnato per i pneumatici della classe C1 deve essere determinata in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "G" indicata nella tabella sottostante, con calcoli effettuati come indicato al punto 3 e misurazioni come indicato nell'allegato V.

2. La categoria relativa all'aderenza sul bagnato per i pneumatici delle classi C2 e C3 deve essere determinata in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "G" indicata nella tabella sottostante, con calcoli effettuati come indicato al punto 3 e misurazioni come indicato nella norma ISO 15222:2011 che prevede l'utilizzo del pneumatico di riferimento normalizzato di prova (SRTT):

i) per pneumatici della classe C2, SRTT 225/75R16 C, ASTM F 2872-11;

ii) per pneumatici della classe C3 aventi larghezza di sezione nominale inferiore a 285 mm, SRTT 245/70R19.5, ASTM F 2871-11;

